

**Atto Costitutivo del Centro interdipartimentale denominato
"CHINA CENTER"**

**Art. 1
Istituzione**

1. Presso l'Università degli studi di Macerata è costituito il Centro interdipartimentale di ricerca finalizzata denominato "China Center".

**Art. 2
Finalità**

1. Il Centro si propone di agire da catalizzatore e promotore delle attività di ricerca realizzate in Ateneo su temi collegati alla Cina, privilegiando:

- a) lo studio di aspetti economici, giuridici, di politica economica e di relazioni internazionali;
- b) l'uso di un approccio interdisciplinare;
- c) il perseguimento di finalità sia conoscitive, descrittive ("ricerca di base") sia formative ed educative (ricerca applicata, in particolare, con riferimento alle opportunità di sviluppo e consolidamento delle relazioni tra Europa e Cina).

2. Il Centro agisce in coordinamento con l'Istituto Confucio.

3. Gli obiettivi del Centro sono realizzati mediante le seguenti attività:

- a) ricerca empirica, teorica e applicativa;
- b) promozione della partecipazione dei docenti dell'Ateneo a bandi di ricerca europei o nazionali attraverso lo sviluppo di analisi multidisciplinari connesse alla Cina;
- c) attivazione e mantenimento di rapporti e di forme di collaborazione con enti e istituzioni similari in Italia e all'estero;
- d) promozione o partecipazione diretta a convegni, seminari, cicli di conferenze, mostre, pubblicazioni, corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento, summer school;
- e) istituzione di borse di studio, cicli di dottorato di ricerca e assegni di ricerca.

4. Il Centro si dota di una pagina web integrata nel sito di Ateneo per dare visibilità e promozione alle proprie iniziative e finalità.

**Art. 3
Sede**

1. Il Centro ha sede propria presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Macerata.

**Art. 4
Componenti**

1. Il Centro è costituito con la partecipazione stabile di almeno 12 docenti, professori e ricercatori, dell'Università degli Studi di Macerata che ne facciano richiesta.

2. Fanno parte del Centro i professori e i ricercatori dell'Università degli Studi di Macerata incardinati nei Dipartimenti di Giurisprudenza, Economia e diritto, Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo, Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali, Studi umanistici - lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia.

3. Essi costituiscono il Consiglio degli aderenti al Centro e potranno successivamente ammettere, deliberando a maggioranza dei presenti, altri studiosi dell'Università degli Studi di Macerata interessati ai temi di ricerca oggetto del Centro, oltre che personalità italiane e straniere di particolare prestigio, le quali si siano distinte nel campo degli studi sulle tematiche oggetto del Centro. Il Direttore e il co-Direttore dell'Istituto Confucio di Macerata sono membri di diritto del Consiglio, come anche il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza.

**Art. 5
Personale tecnico amministrativo**

1. Alle attività amministrative necessarie allo svolgimento dei programmi di ricerca del Centro provvede il personale tecnico amministrativo in servizio presso il Dipartimento di Giurisprudenza.

**Art. 6
Organizzazione**

1. Il Centro si avvale di:

- a) un Coordinatore;
- b) un Consiglio.

**Art. 7
Il Coordinatore**

1. Il Coordinatore è un professore di ruolo o ricercatore a tempo pieno; viene eletto dal Consiglio a maggioranza semplice, dura in carica tre anni e può essere rieletto. Il Coordinatore del Centro è nominato dal Rettore. Nel caso di impedimento temporaneo, il Coordinatore è sostituito dal professore di ruolo più anziano membro del Consiglio.

2. Il Coordinatore svolge le seguenti funzioni:

- a) coordina e promuove le attività del Centro;
- b) convoca e presiede le sedute del consiglio degli aderenti al centro;
- c) sottoscrive le richieste di reperimento dei finanziamenti;
- d) predispone il programma delle attività del Centro ed elabora il budget di entrate e uscite relative all'anno finanziario di competenza;

- e) predisporre, al termine dell'esercizio, una relazione sulle attività svolte dal Centro e sulle spese sostenute;
- f) nomina il coadiutore, che lo supporta ed affianca nelle attività.

Art. 8

Il Consiglio degli aderenti al centro

1. Il Consiglio degli aderenti al centro è composto secondo quanto previsto dall'articolo 4 comma 1 e comma 3. Ogni modificazione della composizione del consiglio degli aderenti al centro è formalizzata con decreto rettorale.
2. Il Consiglio degli aderenti al centro è convocato dal Coordinatore. L'adunanza può svolgersi anche attraverso l'uso di strumenti informatici (es. videoconferenza) al fine di determinare il computo dei presenti. I membri del Consiglio possono farsi rappresentare per delega scritta. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza (anche in audio/video collegamento ed anche a mezzo di delega) di almeno la metà più uno dei componenti; sono esclusi dal computo gli assenti giustificati. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio degli aderenti al centro:
 - a) elegge il Coordinatore;
 - b) approva, su proposta del Coordinatore, il programma di attività del Centro e il relativo piano di spesa;
 - c) approva il budget di entrate e uscite relative all'anno finanziario di competenza e la relazione sulle attività svolte nell'esercizio precedente, predisposti dal Coordinatore a norma dell'articolo 7, da sottoporre a ratifica del Consiglio del Dipartimento presso cui il Centro ha la propria sede amministrativa;
 - d) delibera sulle proposte di attività del Centro;
 - e) delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Coordinatore.
4. Il Consiglio è convocato almeno una volta all'anno per l'approvazione del programma delle attività del Centro, del budget preventivo e del rendiconto consuntivo. È altresì convocato ogni volta che il Coordinatore lo reputi necessario o lo richieda un terzo dei suoi componenti.

Art. 9

Risorse finanziarie e gestione amministrativo-contabile

1. La gestione amministrativo-contabile dei fondi propri del Centro è affidata al Dipartimento di Giurisprudenza. I fondi a disposizione del Centro, contabilizzati nel budget del Dipartimento, sono gestiti dallo stesso in apposite partite contabili intestate al Centro.
2. Il Centro si avvale delle seguenti risorse finanziarie:
 - a) finanziamenti che otterranno i progetti di ricerca presentati per conto del Centro dai suoi componenti;
 - b) liberalità e contributi da parte di privati e di enti pubblici, fondazioni, aziende di credito, locali, nazionali e internazionali;
 - c) eventuali introiti relativi alla vendita di pubblicazioni proprie o delle quote di adesione alle attività formative;
 - d) eventuali finanziamenti stanziati dal Dipartimento di Giurisprudenza o da altri dipartimenti dell'Ateneo.

Art. 10

Durata

1. Il Centro ha durata illimitata. In caso di cessazione delle attività le risorse in uso restano totalmente acquisite dal Dipartimento di Giurisprudenza.